



Cofinanziato
dall'Unione europea



CONVENZIONE

Per la gestione dell'incentivo "NEET" di cui all'articolo 27 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, a valere sull'Asse 1 Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" FSE 2014 -2020 (PON IOG) e sulla Priorità 1 del Programma Nazionale "Giovani, donne e lavoro" FSE+ 2021-2027 (PN GDL)

TRA

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (codice fiscale 97889240582), con sede in Roma, Via Forno n. 8, di seguito, indicata anche come ANPAL o "Amministrazione" o "Autorità di Gestione", rappresentata dal Commissario straordinario, dott. Raffaele Tangorra;

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (codice fiscale 80078750587) con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, di seguito anche INPS o "Organismo intermedio", rappresentato dal Commissario straordinario, dott.ssa Micaela Gelera;

di seguito congiuntamente "le Parti"

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;



Cofinanziato
dall'Unione europea



- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, e, in particolare, l'art. 16, rubricato *“Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile”*;
- VISTO** il Regolamento (UE-EURATOM) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/14 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- VISTA** la Comunicazione della Commissione 2016/C262/01 sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1589/2015 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del citato trattato;
- VISTO** l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE), adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, modificata dalla Decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018, che individua, nel quadro della strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della *“Iniziativa europea per l'Occupazione dei Giovani”* e il Programma Operativo Nazionale *“Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione”* tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE);
- VISTO** il Programma Operativo Nazionale *“Iniziativa Occupazione Giovani”* (PON IOG), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)4969 del 11 luglio 2014 e modificata dalle Decisioni C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017, C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018, C(2020) 1844 del 18 marzo 2020 e C(2020) 9116 del 10 dicembre 2020;
- VISTO** il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 avente ad oggetto il *“Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”*;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 concernente la *“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020”*



Cofinanziato
dall'Unione europea



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di partenariato 2014/2020”;

- VISTO** il documento “*Funzioni e procedure in essere dell’Autorità di gestione e dell’Autorità di certificazione Regolamento (UE) 1303/2013, all. XIII, par. 1 i) - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014, all. IIP*”;
- VISTO** il Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione del PON IOG;
- VISTO** il Manuale delle procedure di predisposizione delle domande di pagamento e preparazione dei bilanci per gli interventi cofinanziati dal FSE 2014-2020 dell’Autorità di Certificazione del PON IOG;
- VISTO** la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante il “*Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari*”, con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e s.m.i., recante “*Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183*”, che regola l’organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, e s.m.i., che all’articolo 15 rubricato “*Accordi tra Pubbliche Amministrazioni*” prevede la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*) (di seguito “Regolamento UE”);
- VISTO** il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 e dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021, (di seguito “Codice”);
- VISTO** il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto “*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.*”;
- VISTO** il decreto-legge del 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce il Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale europeo;



Cofinanziato
dall'Unione europea



- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e s.m.i.;
- VISTO** il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e s.m.i., recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183*”, e, in particolare, gli articoli da 4 a 9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;
- VISTO** il decreto del Ministro del Lavoro del 17 ottobre 2017, che fornisce, tra l’altro, la definizione di “*lavoratori svantaggiati*” in applicazione dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 7 giugno 2021 con cui è stato conferito al dott. Raffaele Tangorra, l’incarico di Commissario straordinario dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), ai sensi dell’articolo 46, comma 2, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n.106, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell’Agenzia;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1060/2021 (RDC) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 pubblicato sulla GUUE del 30 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
- VISTO** l’Accordo di Partenariato Italia con cui è definita la strategia di impiego dei fondi europei per il periodo 2021-2027, adottato con decisione della Commissione Europea C(2022) n. 4787 *final* del 15 luglio 2022, che individua il Programma Operativo Nazionale “*Giovani, Donne e Lavoro*” tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE+;
- VISTO** il Programma Nazionale FSE+ “*Giovani, Donne e Lavoro*” (di seguito “PN GDL”), approvato con decisione della Commissione Europea C (2022) n. 9030 del 1°.12.2022;
- VISTO** il decreto-legge del 4 maggio 2023, n. 48, recante “*Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e, in particolare, l’articolo 27, rubricato “*Incentivi all’occupazione giovanile*”;
- VISTO** il comma 5-bis dell’art. 27 del decreto-legge del 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nel quale è previsto che la copertura degli oneri per il predetto incentivo è assicurata per 24,4 milioni di euro per l’anno 2023 a valere sul Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020 e per



Cofinanziato
dall'Unione europea



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



61,3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure dei citati Programmi a titolarità ANPAL;

VISTO il documento – *“Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del PN Giovani, Donne e Lavoro FSE+ 2021-2027”* del 28 giugno 2023, disposto in ottemperanza all'art. 69 par. 11 del Reg. (UE) 1060/2021 e secondo il modello riportato nell'allegato XVI del citato Regolamento;

VISTO il Decreto ANPAL n.189 del 19 luglio 2023 che disciplina l'”*Incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di “NEET”* di cui all'articolo 27 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

VISTA la Circolare INPS n. 68 del 21 luglio 2023 (*“Articolo 27 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di “NEET” effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti”*);

VISTO il Messaggio INPS n. 2923 del 10 agosto 2023 (*“Articolo 27 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di “NEET” effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023. Cumulo dell'incentivo con altre misure di esonero. Chiarimenti”*);

CONSIDERATO che l'intervento si configura come operazione soggetta a esecuzione scaglionata nell'arco di due periodi di programmazione avendo le seguenti caratteristiche: sono identificabili due fasi dal punto di vista finanziario, il costo totale di entrambe le fasi dell'operazione è superiore a 5 milioni di euro, la seconda fase dell'operazione è ammissibile al cofinanziamento da parte dell'FSE+ nell'ambito del periodo di programmazione 2021-2027 ed è conforme a tutte le norme applicabili del periodo di programmazione 2021-2027;

CONSIDERATO che il comma 5-bis dell'art. 27 del decreto-legge del 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede inoltre che con decreto adottato da ANPAL si provveda alla ripartizione tra le regioni delle risorse destinate all'incentivo;

CONSIDERATO che ANPAL nel rispetto di quanto previsto all'art. 4, comma 3, del richiamato D. Lgs. n. 150 del 2015, è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e s.m.i.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 38 del citato Reg. (UE) n.1060/2021, *“ciascuno Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma (“comitato di sorveglianza”), previa consultazione dell'Autorità di gestione, entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma”*;

PREMESSO CHE



Cofinanziato
dall'Unione europea



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



- l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS) è individuato quale Organismo Intermedio del PON "Iniziativa Occupazione Giovani" 2014-2020, ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" è istituito l'incentivo denominato *"Incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di 'NEET'"*, di cui all'art. 27 del D.L. n.48 del 4 maggio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, la cui gestione è affidata all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), in qualità di Organismo Intermedio, responsabile della concessione dell'incentivo di cui sopra;
- al paragrafo 3 dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 è previsto che *"L'autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto"*;
- l'articolo 118 *"Condizioni delle operazioni soggette a esecuzione scaglionata"*, del Regolamento (UE) n. 1060/2021 (RDC) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, consente all'Autorità di gestione di selezionare un'operazione avviata a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, purché siano soddisfatte talune condizioni cumulative previste al comma 1 del citato articolo;
- il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede all'articolo 27, comma 5-bis, che, relativamente alla copertura degli oneri derivanti dall'incentivo di cui al comma 1, si provveda, quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sul Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma Nazionale "Giovani, Donne e Lavoro" 2021-2027;
- con Nota ANPAL prot. n. 8938 del 28 giugno 2023, è stato adottato il documento - *Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del "PN Giovani, Donne e Lavoro" FSE+ 2021-2027"* disposto in ottemperanza all'art. 69 par. 11 del Reg. (UE) 1060/2021 e secondo il modello riportato nell'allegato XVI del citato Regolamento;
- è stato adottato il Decreto ANPAL n. 189 del 19 luglio 2023, che disciplina l'*"Incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di 'NEET'"* - Articolo 27 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
- è stata emanata la Circolare INPS n. 68 del 21 luglio 2023 *"Articolo 27 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di 'NEET' effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti"* e il Messaggio n. 2923 del 10 agosto 2023 contenente chiarimenti in ordine al cumulo della misura con altre misure di esonero;
- la gestione della misura da parte dell'INPS avviene nel limite complessivo di spesa pari a 85.700.000,00 euro che graveranno sul PON IOG 2014-2020 per un importo pari a 24.400.000,00 euro e a valere sul PN GDL 2021-2027 per un importo pari a 61.300.000,00 di euro;



Cofinanziato
dall'Unione europea



CONSIDERATO CHE

- INPS concorre all'attuazione della strategia d'intervento del PON IOG con riferimento all'Asse 1 e alla strategia del PN GDL con riferimento alla Priorità 1;

RITENUTO

- in ragione degli elementi sopra richiamati, di procedere alla sottoscrizione di un accordo tra ANPAL e INPS per la gestione dell'incentivo "NEET" di cui all'articolo 27 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) 1303/2013 per la parte di finanziamento a valere sul PON IOG e ai sensi di quanto previsto al paragrafo 3 dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, per la parte di finanziamento a valere sul PN GDL, dell'*"Incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di "NEET"*.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente atto disciplina i rapporti giuridici tra l'ANPAL, in qualità di Autorità di Gestione (AdG) e l'INPS nel ruolo di Organismo Intermedio (O.I.), per la realizzazione delle attività connesse all'attuazione, a far data dal 1° giugno 2023, dell'*"Incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di "NEET"*, di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, a valere sull'Asse 1 del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) 2014-2020 e sulla Priorità 1 del Programma Nazionale "Giovani, Donne e Lavoro" (PN GDL) 2021-2027.
2. All'Istituto sono delegate le funzioni di selezione, gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione della misura di cui al comma 1, secondo le specifiche di cui all'art. 3.
3. I Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), previsti per la gestione dell'incentivo in relazione al PON IOG e al PN GDL, stabiliscono le procedure con le quali l'Organismo Intermedio svolge le funzioni disciplinate dal presente atto.

Articolo 2



Cofinanziato
dall'Unione europea



Risorse finanziarie e termine di ammissibilità della spesa

1. In conformità alle disposizioni normative richiamate in premessa, l'O.I. garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono attribuite ad INPS risorse complessive pari ad € 85.700.000,00 ripartite nei seguenti obiettivi annuali di spesa:
 - € 24.400.000,00 per l'anno 2023 a valere sul PON IOG 2014-2020;
 - € 61.300.000,00 per l'anno 2024 a valere sul PN GDL 2021-2027.
3. Tali importi potranno essere oggetto di riprogrammazione o rideterminazione.
4. Ai fini dell'ammissibilità delle spese a valere sul FSE e sul FSE Plus, si applicano le disposizioni di cui alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento e quanto previsto dai Si.Ge.Co. del PON IOG e del PN GDL.
5. Il termine di ammissibilità della spesa decorre dal 1° giugno 2023.

Articolo 3

Impegni in capo ad INPS

1. Nell'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 1, l'Organismo Intermedio si impegna a:
 - a) assicurare i necessari raccordi con l'Autorità di Gestione, adeguando i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dall'Autorità di Gestione medesima;
 - b) trasmettere all'Autorità di Gestione i documenti descrittivi dei Sistemi di Gestione e Controllo relativi al PON IOG e al PN GDL, comprensivi di organigramma e funzionigramma e corredati delle relative procedure interne, elaborati in coerenza con il Sistema di Gestione e Controllo dell'Autorità di Gestione, nonché comunicare eventuali aggiornamenti dei Sistemi di Gestione e Controllo formalizzati, intervenuti a seguito di modifiche del contesto organizzativo, normativo e procedurale;
 - c) garantire che i beneficiari siano individuati conformemente ai criteri di selezione specificati dalla normativa nazionale di riferimento e dalle circolari e messaggi attuativi emanati dall'Istituto medesimo conformemente alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione, anche in materia di pubblicità e comunicazione;
 - d) assicurare che i beneficiari vengano informati sulle condizioni specifiche della misura sul piano di finanziamento, sul termine per l'esecuzione, nonché sui dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale;
 - e) esaminare e definire le richieste di riesame dei provvedimenti di diniego o autorizzazione relative alle istanze di incentivo;



Cofinanziato
dall'Unione europea



- f) tenere un'evidenza contabile delle transazioni relative alla fruizione dell'incentivo destinato ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale;
- g) eseguire le verifiche di primo livello, amministrative e *in loco*, ai sensi dell'art. 125, paragrafi 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e secondo quanto previsto dalle istruzioni attuative dell'Istituto citate in premessa e dal Si.Ge.Co. validato dall'Autorità di gestione;
- h) eseguire i controlli di primo livello *ex* articolo 74, paragrafo 1, lettere a), c), d), del Regolamento (UE) N. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al fine di verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al PN GDL e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;
- i) informare l'Autorità di Gestione in merito alle attività e agli esiti dei controlli effettuati, di cui ai precedenti punti g) e h);
- j) comunicare nelle forme e nei termini previsti dall'Autorità di Gestione le irregolarità che sono state oggetto di un primo accertamento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- k) garantire il trasferimento dei dati all'Autorità di Gestione per l'alimentazione dei sistemi informativi di gestione e monitoraggio del PON IOG e del PN GDL, secondo le procedure adottate dalla stessa, per la registrazione e conservazione dei dati contabili relativi alle linee di attività attribuite;
- l) trasmettere i rendiconti all'Autorità di Certificazione del PON IOG e del PN GDL, contenenti le informazioni relative all'incentivo acquisite attraverso le dichiarazioni retributive contributive inviate dai datori di lavoro e gli ulteriori strumenti di accertamento a disposizione dell'INPS, secondo le procedure stabilite dal Si.Ge.Co. validato;
- m) definire procedure per il recupero degli importi relativi a incentivi indebitamente fruiti;
- n) informare l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del PON IOG e del PN GDL in merito a eventuali procedimenti di recupero, secondo la periodicità e i termini stabiliti, e tenere una registrazione dei dati e delle informazioni relativi agli importi oggetto di recupero;
- o) fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Certificazione del PON IOG per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 126 del Regolamento (UE) 1303/2013 e all'Organismo deputato alla funzione contabile del PN GDL di cui dall'art. 76 del Regolamento (UE) 1060/2021;
- p) fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Audit del PON IOG per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 127 del Regolamento (UE) 1303/2013, in particolare in fase di esecuzione dei controlli di secondo livello, e all'Autorità di Audit del PN GDL per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 77 del Regolamento (UE) 1060/2021;
- q) esaminare le risultanze dei controlli effettuati dall'Autorità di Audit e dall'Autorità di Certificazione del PON IOG e del PN GDL e fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a consentire un adeguato riscontro da parte dell'ANPAL;
- r) fornire supporto per le eventuali verifiche condotte da altri organismi comunitari e/o nazionali;



Cofinanziato
dall'Unione europea



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



- s) fornire all'Autorità di Gestione tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria, in particolare, per l'elaborazione della Relazione annuale di attuazione e della Relazione finale di attuazione del PON IOG e del PN GDL;
- t) partecipare ai momenti di coordinamento istituiti a livello nazionale/regionale e alle riunioni del Comitato di Sorveglianza;
- u) fornire all'Autorità di Gestione, ai fini dell'aggiornamento del Comitato di Sorveglianza, gli elementi relativi ai progressi nell'esecuzione degli interventi ai sensi dell'art. 111 del Regolamento (UE) 1303/2013, dell'art.19 del Regolamento (UE) 1304/2013 e dell'art. 40 del Regolamento (UE) 1060/2021. Con apposita richiesta e per particolari esigenze informative, l'ANPAL può richiedere all'INPS ulteriori elementi con scadenze diverse che saranno preventivamente concordate;
- v) osservare, nell'ambito del proprio ruolo e degli interventi in essere, le disposizioni in materia d'informazione e pubblicità previsti dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e realizzare le azioni di comunicazione secondo quanto previsto dalle Linee guida per la comunicazione del PON IOG, nonché le disposizioni in materia di trasparenza, visibilità e comunicazione previste in particolare dagli art. 49 e 50 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- w) assicurare una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli audit e a garantire il rispetto della *pista di controllo* del PON IOG e del PN GDL, secondo quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dagli artt. 69, paragrafo 6, e 82 del Reg. (UE) n. 1060/2021;
- x) assicurare adeguate modalità di controllo e registrazione delle attività di verifica effettuate, secondo quanto previsto dalle precedenti lettere g) e h).

Articolo 4

Impegni in capo ad ANPAL

1. L'ANPAL, in qualità di Autorità di Gestione, si impegna nei confronti dell'INPS, quale Organismo Intermedio, a:
 - a) rendere disponibili le risorse finanziarie secondo le modalità previste al successivo art. 5;
 - b) garantire che l'INPS riceva tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
 - c) informare l'INPS in merito alle irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione dei Programmi che possano avere ripercussioni sulle operazioni gestite dall'Organismo Intermedio;
 - d) attuare, in collaborazione con l'INPS, le iniziative in materia di informazione e pubblicità previsti dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;



Cofinanziato
dall'Unione europea



- e) garantire l'utilizzo di un sistema informatizzato per la raccolta dei dati di ciascun intervento e la disponibilità dei dati relativi alla gestione finanziaria, alle verifiche, agli audit e alla valutazione;
- f) fornire ogni supporto e assistenza all'INPS ai fini della corretta registrazione delle informazioni e dei documenti nei relativi sistemi informativi, secondo i principi del Si.Ge.Co. del PON IOG e del PN GDL;
- g) fornire all'INPS tutte le informazioni utili ai lavori del Comitato di Sorveglianza ed al Comitato di Indirizzo ed Attuazione del PON IOG e del PN GDL;
- h) assolvere ad ogni altro onere e adempimento, previsto a carico della Autorità di Gestione dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata del presente atto.

Articolo 5

Modalità di erogazione delle risorse

1. L'ANPAL provvede ad erogare le risorse previste all'articolo 2, nei limiti delle disponibilità di cassa del PON IOG e del PN GDL, su richiesta dell'Istituto e in funzione della presentazione delle rendicontazioni da parte dell'INPS all'Autorità di Certificazione.
2. I documenti a corredo del rendiconto devono essere inseriti negli appositi sistemi informativi, nel rispetto degli impegni di cui agli articoli. 3 e 4.

Articolo 6

Durata e modifiche della Convenzione

1. Il presente atto ha efficacia fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici relativi alla programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e del FSE Plus 2021-2027, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo sono apportate con atto scritto a firma delle Parti.

Articolo 7

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti assicurano che i trattamenti oggetto della Convenzione saranno effettuati



Cofinanziato
dall'Unione europea



esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del Regolamento UE.

3. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.
4. In conformità a quanto sopra, l'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o "Persone autorizzate" al trattamento dei dati, ai sensi degli (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies del Codice). A tal fine, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
5. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
6. Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
7. Le Parti assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "*data breach*" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'Interessato, in osservanza di quanto disposto dall'articolo dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.

Articolo 8

Misure di sicurezza

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.



Cofinanziato
dall'Unione europea



2. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni - così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali - dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo, si fa riferimento alla pertinente normativa comunitaria e nazionale, nonché alle istruzioni attuative dell'INPS richiamate in premessa.
2. Il presente atto sarà pubblicato nella sezione dedicata del sito istituzionale dell'ANPAL.

Data _____

Per l'ANPAL

Il Commissario straordinario

Dott. Raffaele Tangorra

(firmato digitalmente)

Per l'INPS

Il Commissario straordinario

Dott.ssa Micaela Gelera

(firmato digitalmente)